

Aggiornamento n. 007

Data ultimo aggiornamento 08.06.2010

FOGLIO INFORMATIVO

Deposito a risparmio Cucciolo

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Numero verde : 800 154 664

Telefono: 0173 757111

Fax: 0173 750923

Indirizzo telematico: www.bancaalpimarittime.it

e-mail: info@bancaalpimarittime.it

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) €47.663.462,00

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Con il contratto di deposito a risparmio al portatore il cliente consegna alla Banca somme di denaro affinché vengano dalla stessa custodite. E' una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di emettere assegni o di utilizzare carte di credito e di debito. Al deposito a risparmio è collegato un libretto, con l'indicazione del nome del bambino, e collegato al parente maggiorenne titolare dell'operazione.

Il bambino intestatario del libretto può svolgere operazioni di versamento-prelevamento solo se accompagnato da familiare maggiorenne.

Se viene aperto entro 2 mesi dalla nascita del bambino BAM ti regala un bonus di 50€

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto;
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio, i depositi a risparmio nominativi sono tutelati dalla garanzia del fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, nei limiti di importo di euro 103.291,38, fatta eccezione per i depositi al portatore, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Spese di liquidazione	<i>Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese</i>
Spese per singola operazione	<i>Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata</i>
Costo del libretto	<i>Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio</i>
Maggiorazione su estinzioni richieste tramite altra banca	<i>Commissione relativa alla richiesta di estinzione del deposito pervenuta per il tramite di altre banche</i>
Spese per ammortamento	<i>Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento</i>
Tasso	<i>Tasso nominale annuo con capitalizzazione annuale o ad estinzione. Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all'estinzione. I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa durata al tasso minimo del momento.</i>
Valute su versamenti	<i>Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è</i>

	<i>effettuato il versamento (solo contante) sino alla data di prelevamento</i>
--	--

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

Spese e commissioni	Valori espressi in €uro
costo del libretto oltre imposte	esente
costo rinnovo libretto di deposito	esente
spese per singola scrittura/operazione	€ 0,00
rimborso spese per le comunicazioni	€ 3,00
spese di capitalizzazione	€ 0,00
commissione sui prelievi, consentiti in eccedenza al disponibile giornaliero, in mancanza del preavviso pattuito in contratto	esente
spese di estinzione	esente
spese gestione pratica smarrimento dr	€ 100,00
spese gestione pratica successione dr	€ 75,00
all'accensione del deposito imposta di bollo nella misura fissata dall'Amministrazione Finanziaria	attualmente pari a euro 14,62
rimborso spese informativa precontrattuale	€ 2,50
spese di assicurazione con addebito frequenza capitalizzazione	€ 0,00

Preavviso per prelievi superiori al disponibile giornaliero

Numero giorni 0 per prelievi fino a 3.000 euro
Numero giorni 8 per prelievi oltre 3.000 euro

Valute sui versamenti (il versamento di assegni bancari, circolari, vaglia e altri titoli similari è ammesso nei limiti indicati dall'art. 3) del contratto)

contante, assegni bancari e circolari di cui alle disposizioni sulla trasparenza	in giornata
assegni bancari su piazza	3 gg. lavorativi
assegni bancari fuori piazza	3 gg. lavorativi
altri assegni circolari	0 giorni lavorativi
altri valori	20 gg. lavorativi

Valute sui prelevamenti

contante	data prelevamento
----------	-------------------

Tasso

Tasso annuo creditore minimo	T.U.R. pro tempore vigente + 0,25
Tasso effettivo annuo	1,25%
Il tasso effettivo creditore tiene conto degli effetti della capitalizzazione se infrannuale	
Ritenuta fiscale sugli interessi creditori	27%

Capitalizzazione e calcolo degli interessi

Capitalizzazione annuale
Calcolo degli interessi riferito all'anno civile
Tutti i tassi si intendono al lordo della ritenuta fiscale di legge

SINTESI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PIU' SIGNIFICATIVE

Il presente prodotto/servizio è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche (per quanto applicabili) da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (**Condizioni Generali**) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con il cliente, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente - La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; è tuttavia possibile per la banca rifiutarsi di assumere l'incarico al ricorrere di un giustificato motivo, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca, nell'ambito dei singoli contratti conclusi, finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza al cliente - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti o successivamente comunicato dal cliente con apposita comunicazione. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo diversi accordi scritti, sono effettuate dalla banca ai cointestatari all'unico indirizzo indicato dagli stessi di comune accordo e si considerano efficaci nei confronti di ogni cointestatario.

Deposito delle firme autorizzate - Poteri di rappresentanza - Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso la succursale ove il relativo rapporto è intrattenuto; essi sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata o previo accordo nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di questi ultimi, non sono opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto e, in entrambi i casi, non siano decorsi i giorni lavorativi indicati dalle condizioni generali; ciò anche qualora dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i cointestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

Diritto di garanzia - La banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o, laddove il cliente non rivesta la qualità di consumatore, al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

Modifica delle condizioni contrattuali - La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni contenute nell'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In particolare, la modifica unilaterale può essere effettuata solo in presenza di un giustificato motivo; le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman-Giuri bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione dei clienti presso qualunque succursale della banca.

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca o la dipendenza filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge a tutela del consumatore.

LIBRETTI NOMINATIVI

Operatività: fatto salvo quanto specificato per i depositi nominativi vincolati, i versamenti ed i prelievi sono da effettuarsi in contanti su presentazione del libretto presso lo stabilimento emittente, il quale provvede alle relative annotazioni.

Ove la Banca, per i soli libretti nominativi, ritenga di accettare in versamento assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari, il relativo importo è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa succursale accreditante qualora siano presentati ai suoi sportelli, e non è disponibile prima che la Banca stessa ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la succursale accreditante.

La banca si riserva di pagare a vista somme superiori al disponibile giornaliero applicando le commissioni previste.

Vincoli: il libretto nominativo può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del depositante; il vincolo è annotato sul libretto dalla banca. Il deposito effettuato sul libretto può essere vincolato a scadenza determinata o indeterminata con preavviso. Il periodo di vincolo, o il termine di preavviso, è annotato sul libretto dalla banca. Il preavviso è dato con presentazione del libretto ed è annotato sullo stesso dalla banca.

Nel caso di vincolo a scadenza determinata, se la somma non viene prelevata alla scadenza, o entro i 15 giorni successivi, il deposito viene remunerato al minor tasso indicato in contratto.

Nel caso di vincolo scadenza indeterminata, ove la somma non venga prelevata alla scadenza fissata con il preavviso o entro i 15 giorni successivi, il preavviso dato perde efficacia.

La banca può consentire, in via eccezionale, rimborsi prima della scadenza, alle condizioni indicate nel contratto.

Gli interessi maturati sui libretti vincolati possono essere prelevati entro un mese dalla data di capitalizzazione, trascorsi detto periodo restano vincolati come il capitale.

Capitalizzazione interessi e comunicazione periodica annuale: gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita e annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione; sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del libretto. Qualora il deposito non abbia avuto movimentazione da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore al limite fissato in contratto, la banca può cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito.

LIBRETTI AL PORTATORE

Operatività: fatto salvo quanto specificato per i depositi al portatore vincolati, i versamenti ed i prelievi sono da effettuarsi in contanti su presentazione del libretto presso lo stabilimento emittente, il quale provvede alle relative annotazioni.

La banca si riserva di pagare a vista somme superiori al disponibile giornaliero applicando le commissioni previste.

Vincoli: Il deposito effettuato sul libretto può essere vincolato a scadenza determinata o indeterminata con preavviso. Il periodo di vincolo, o il termine di preavviso, è annotato sul libretto dalla banca. Il preavviso è dato con presentazione del libretto ed è annotato sullo stesso dalla banca.

Nel caso di vincolo a scadenza determinata, se la somma non viene prelevata alla scadenza, o entro i 15 giorni successivi, il deposito viene remunerato al minor tasso indicato in contratto e nel libretto stesso.

Nel caso di vincolo scadenza indeterminata, ove la somma non venga prelevata alla scadenza fissata con il preavviso o entro i 15 giorni successivi, il preavviso dato perde efficacia.

La banca può consentire, in via eccezionale, rimborsi prima della scadenza, alle condizioni indicate nel contratto e nel libretto stesso.

Gli interessi maturati sui libretti vincolati possono essere prelevati entro un mese dalla data di capitalizzazione, trascorsi detto periodo restano vincolati come il capitale.

Capitalizzazione interessi e comunicazione periodica annuale: gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita e annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione; sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del libretto. Qualora il deposito non abbia avuto movimentazione da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore al limite fissato in contratto, la banca può cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito.

La comunicazione periodica annuale è messa a disposizione degli espositori presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto.